

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1861

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRATOIANNI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI**

Divieto di finanziamento dei partiti e dei rappresentanti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica e di coloro che esercitano funzioni apicali nelle medesime

*Presentata il 10 maggio 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La definizione di una disciplina del finanziamento dei partiti politici è oggetto di dibattito parlamentare da molti anni, ma ancora non si è arrivati all'approvazione di una normativa in grado di garantire la chiarezza e la trasparenza necessarie, assicurando condizioni di uguaglianza nelle competizioni elettorali e prevenendo eventuali sprechi delle risorse e iniquità.

Com'è noto, per effetto del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stato abolito il finanziamento pubblico ai partiti politici: tutti i rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica non-

ché quelli a titolo di cofinanziamento hanno cessato di esistere, lasciando ai partiti l'alternativa di continuare a contare su altre forme di finanziamento, più o meno trasparenti, basate principalmente su un nuovo sistema di donazioni o di destinazioni del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da parte dei privati. Successivamente, con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta «legge spazza corrotti», sono state introdotte misure per la trasparenza dei partiti, dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento. Sulla materia è inoltre intervenuto l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che, attraverso una

serie di novelle alle disposizioni vigenti, ha definito in modo più puntuale gli obblighi di trasparenza delle fondazioni relativi alle erogazioni da esse percepite, già stabiliti dalla citata legge n. 3 del 2019, prevedendo l'equiparazione delle fondazioni e delle associazioni politiche ai partiti.

Nonostante l'importante contributo apportato da tali riforme, la sopravvivenza di un regime trasparente che assicuri congrue risorse ai partiti e ai movimenti politici continua, però, a essere giustificata dalla necessità di garantire l'accesso alla competizione politica anche ai ceti meno abbienti della società, che non dispongono di ingenti patrimoni privati, assicurando al contempo una competizione più equa, nonché l'indipendenza della politica dai cosiddetti « poteri forti » dell'economia e della finanza. Non è un caso che nelle attuali democrazie esistano ancora forme di finanziamento sia pubblico che privato della politica, in quanto essa contribuisce a dare attuazione al principio enunciato dall'articolo 49 della Costituzione, secondo il quale « tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Una democrazia pluralista deve, infatti, garantire uguali opportunità per tutti anche nell'accesso alla partecipazione politica e nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

È pertanto evidente l'importanza di promuovere la funzione e l'attività dei partiti e dei movimenti politici, come delineate nella Carta costituzionale dal citato articolo 49 in combinato disposto con gli articoli 1, 2 e 18, quale punto di arrivo di un percorso nel quale questi ultimi costituiscono il luogo naturale per i cittadini, associati liberamente, di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Risulta di vitale importanza, quindi, garantire anche il finanziamento di tali preziosi luoghi, grazie ai quali si costruisce il consenso, tenuto conto che gli ordinamenti democratici, ossia quelli basati sulla sovranità popolare e sull'universalità del suffragio, devono assicurare a tutti i cittadini uno spazio politico eguale e trasparente per

partecipare alla vita politica e per concorrere alle cariche elettive.

Ha assunto, quindi, maggior importanza il tema del controllo del finanziamento privato dei partiti e movimenti politici, attuato attraverso le erogazioni liberali da parte di soggetti economici o di donatori in situazioni di conflitto di interessi, potendo quest'ultimo ancora comportare il rischio di corruzione, di condotte affaristiche e di influenze indebite in grado di minare alla base la natura stessa del processo democratico.

A questo punto, qualsiasi critica rivolta ai cosiddetti « partiti di massa » deve tenere conto che per molti anni il nostro Paese è stato l'unico dell'Europa meridionale a essere governato da un regime democratico e non dittatoriale, e tale circostanza è giustificata in parte anche grazie alla presenza organizzata dei partiti, mediante i quali milioni di persone, in precedenza estranee alla vita politica, si sono potute avvicinare ai codici e alle attività della politica democratica.

Sulla base di tali considerazioni, la presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, prevede, al comma 1, il divieto di finanziamento diretto o indiretto a partiti o movimenti politici da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta; il medesimo divieto è applicato inoltre anche a chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, la carica di parlamentare italiano o europeo, di membro del Governo ovvero cariche elettive o di nomina politica presso comuni, province o regioni nonché alle fondazioni o altri enti collegati a tali soggetti o a partiti politici. Se, da un lato, l'indirizzo espresso dai cittadini di voler finanziare volontariamente la politica rappresenta un dato positivo, da un altro lato, un'analoga possibilità non può essere certamente riconosciuta a chi possiede interessi economici in tutto o in parte dipendenti da rapporti con la pubblica amministrazione. Il radicamento nel nostro Paese del fenomeno corruttivo, inteso come ricerca di vantaggi ottenuti tra-

mite relazioni e al di fuori della legalità, rende non più eludibile l'eliminazione anche del solo sospetto che possa sussistere un rapporto fra dazioni di denaro a partiti e assegnazione di concessioni o appalti pubblici. Per tali motivi, al comma 2, si estende il divieto di cui al comma 1 alle persone fisiche o giuridiche che abbiano rapporti di appaltatori o di subappaltatori con enti pubblici, loro concessionari o società a partecipazione pubblica diretta o indiretta o che dai medesimi ricevano incarichi di consulenza o di prestazione professionale nonché alle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta e alle persone fisiche che in esse ricoprono cariche amministrative. Infine, al comma 3, si

prevedono norme in merito alla trasparenza di contributi erogati dai privati in favore dei partiti e movimenti politici.

La presente proposta di legge, rispetto alla quale si auspica un'ampia convergenza delle diverse forze politiche, rappresenta, in definitiva, un contributo a un atteso e approfondito dibattito sul delicato tema del finanziamento della politica riformato negli anni precedenti. L'obiettivo è quello di vietare i finanziamenti privati potenzialmente « opachi » sotto il profilo dell'interesse su cui gli stessi si basano, al fine di consentire che la politica sia possibile per tutti e libera da ogni condizionamento, così come prescritto dalla Carta costituzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte delle persone fisiche o giuridiche legate da rapporti di concessione con le pubbliche amministrazioni statali, regionali, locali e con gli enti pubblici, nonché delle società a partecipazione pubblica e di coloro che esercitano funzioni apicali o detengono partecipazioni rilevanti nelle medesime in favore di uno dei seguenti soggetti:

*a)* partiti e movimenti politici;

*b)* chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, la carica di membro del Parlamento italiano o europeo ovvero di membro del Governo nonché cariche elettive o di nomina politica presso comuni, province o regioni;

*c)* fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche:

*a)* alle persone fisiche o giuridiche legate da rapporti di appalto o subappalto con gli enti pubblici, con loro concessionari o con le società a partecipazione pubblica diretta o indiretta ovvero che dai medesimi ricevono incarichi di consulenza o di prestazione professionale;

*b)* alle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta e a coloro che ricoprono cariche amministrative nelle medesime.

3. In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

